



TEATRO DEL GIGLIO

Teatro di Tradizione

L'AMMINISTRATORE UNICO
DELL'AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO A.T.G.

DELIBERAZIONE N° 21/19

DEL 4 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI S.R.L. DI PONTEDERA – DESIGNAZIONE ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) PER L'AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO – APPROVAZIONE-

L'anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno 4 del mese di FEBBRAIO, presso la sede legale, è presente l'Amministratore Unico dell'Azienda Teatro del Giglio; unitamente al Dott. MANRICO FERRUCCI – Direttore Generale dell'Azienda; assistito dal Segretario verbalizzante Rag. Mariarita Favilla; per assumere le determinazioni in oggetto indicate:

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- l'RGDP non contiene una definizione di "organismo di diritto pubblico", la cui precisazione viene rinviata ad una normativa nazionale non ancora approvata, tuttavia ritenendosi che l'Azienda Speciale Teatro del Giglio ricada tra le ipotesi in cui l'Autorità Garante ritiene fortemente raccomandabile la nomina di un RPD, essendo un'Azienda totalmente partecipata dal Comune di Lucca;

Considerato che in data 31.12.2018 è scaduto l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati del Teatro del Giglio (RPD) affidato con Delibera dell'Amministratore Unico n° 76/18 del 24.05.2018 alla Dott.ssa Alessandra Scartezzini;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente provvedere alla nomina per un anno del RPD così come previsto dal suddetto Regolamento UE 2016/679;

Valutato che:

- l'RPD deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Inoltre deve poter offrire la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in

Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. Piazza del Giglio, 13/15 - 55100 Lucca

Centralino: tel 0583 46531 - fax 0583 490317 - Biglietteria: 0583 465320

Azienda Speciale iscritta nel Registro Imprese CCIAA di Lucca n. 162364 - Cod. Fisc. e Part. Iva 01670770468

www.teatrodelgiglio.it

Protocollo: protocollo@teatrodelgiglio.it - Ufficio stampa: ufficiostampa@teatrodelgiglio.it

Biglietteria: biglietteria@teatrodelgiglio.it

cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici;

- il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri compiti;

- il GDPR prevede che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» o anche un soggetto esterno;

- L'Azienda Speciale non dispone di risorse interne in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 e quindi vi è la necessità di ricorrere a soggetti esterni.

Visto che l'art.36, co.2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 prevede che l'affidamento di servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Visto che l'art. 15 del *Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni, la prestazione di servizi e la realizzazione di lavori di manutenzione*, approvato dall'Amministratore Unico dell'A.T.G. con delibera n° 40/17 del 10.05.2017, prevede che per i servizi, forniture e lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 sia consentito l'affidamento diretto;

Individuato per il presente affidamento quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 co. 10 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il *Dott. Manrico Ferrucci*, Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'A.T.G.;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione ed al divieto di artificioso frazionamento della spesa;

Individuata pertanto *COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI S.R.L.* - Via XX settembre, 28 – 56025 Pontedera (Pisa) – C.F./P.I. 021622605505 – quale Società specializzata nella fornitura di servizi di supporto alle Aziende in materia di tutela e protezione dei dati personali e in possesso sia della professionalità necessaria per svolgere tale ruolo che dei requisiti previsti dal GDPR, la quale si è resa disponibile a fornire le prestazioni richieste alle seguenti condizioni:

CONTRATTO

1 Definizioni

1.1 I termini in maiuscolo contenuti nel presente CONTRATTO, ove non espressamente e diversamente definiti, hanno il significato a ciascuno di essi attribuito nei paragrafi successivi.

2 Efficacia e durata

Il presente CONTRATTO DI SERVIZI entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della presente ("DATA DI EFFICACIA"), e si rinnoverà tacitamente e automaticamente alla fine di ciascun anno, in assenza di disdetta da comunicarsi tramite raccomandata A.R. 90 giorni prima dalla scadenza dello stesso.

3 Oggetto

3.1 Con il CONTRATTO DI SERVIZI Compass 360 Servizi Globali S.r.l. ("FORNITORE" o "COMPASS") erogherà alla società indicata in epigrafe del presente documento ("CLIENTE") i seguenti servizi:

1) Servizio di DPO in outsourcing per l'azienda CLIENTE ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 come meglio descritto ed individuato al paragrafo 4.1.1.

L'erogazione a carico del FORNITORE di SERVIZI DI CONSULENZA ulteriori rispetto a quanto indicato nel CONTRATTO DI SERVIZI sarà sottoposta all'espresso accordo tra le Parti, che dovrà perfezionarsi attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo d'ordine contenente descrizione e misura dei nuovi servizi e relative condizioni commerciali.

Qualsiasi modulo d'ordine relativo a servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente CONTRATTO DI SERVIZI avrà efficacia dal momento della sua accettazione scritta da parte del FORNITORE.

Fatto salvo per quanto espressamente stabilito tra le Parti al momento dell'accettazione di un modulo d'ordine da parte del FORNITORE, l'erogazione dei servizi di consulenza aggiuntivi sarà regolata dalle disposizioni del CONTRATTO DI SERVIZI.



4 Metodologia progettuale

4.1 Il FORNITORE erogherà i servizi al CLIENTE conformemente alla normativa in vigore. Il coinvolgimento del FORNITORE nelle diverse fasi progettuali varierà in funzione della tipologia di servizi pattuiti.

4.1.1 Servizio di supporto aziendale in veste di DPO in outsourcing. Tale servizio verrà erogato dal FORNITORE, attraverso un team multidisciplinare di professionisti del FORNITORE coordinato dall'Avv. Chiara Tomei (capo team). Tale servizio verrà svolto sia presso la sede del FORNITORE che presso la sede del CLIENTE. Il Servizio prevede le seguenti attività:

- ✓ Informare il titolare o il responsabile del trattamento e i rispettivi dipendenti relativamente agli obblighi ai quali sono tenuti ad adempiere ai sensi del GDPR e di altre normative per la protezione dei dati.
- ✓ Monitorare l'ottemperanza al Regolamento generale sulla protezione dei dati e ad altre normative per la protezione dei dati.
- ✓ Monitorare la gestione delle attività interne per la protezione dei dati.
- ✓ Verificare la formazione del personale addetto alla protezione dei dati.
- ✓ Effettuare audit interni ed esterni a campione.
- ✓ Controllare le attività del CLIENTE relative al data breach: verifica del sistema dei log di sicurezza di sistema e verifica dei report di penetration testing e vulnerability assessment effettuati dal CLIENTE ed eventualmente indicazioni di ulteriori test da svolgere.
- ✓ Sorvegliare il CLIENTE sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
- ✓ Collaborare con l'autorità di vigilanza del titolare e del responsabile del trattamento e fungere da punto di riferimento e contatto per qualsiasi questione connessa al trattamento dei dati effettuando anche consultazioni al garante di ogni tipo, anche preventive se necessario.
- ✓ Fungere da referente per questioni relative al trattamento dei dati personali.
- ✓ Monitorare il registro delle attività di trattamento ex art. 30 del Regolamento UE 2016/679.

Il CLIENTE ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/679 dovrà coinvolgere il DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati e si obbliga a mettere a disposizione, in maniera tempestiva tutte le informazioni pertinenti in modo da poter far svolgere le attività al FORNITORE, fornendogli tutte le risorse necessarie per assolvere tali compiti. Il DPO dovrà essere consultato tempestivamente in caso di violazione della sicurezza dei dati.

4.2 La prestazione dei servizi da parte del FORNITORE nei modi previsti e nei tempi stimati nel presente documento nonché l'ammontare dei corrispettivi a carico del CLIENTE dipendono (I) dalla corretta esecuzione delle attività a carico del CLIENTE, (II) dalla precisione, completezza e sussistenza delle informazioni e dati forniti dal CLIENTE e/o da terzi da questi incaricati, e/o le circostanze di fatto sulle quali il FORNITORE faccia affidamento per la definizione della proposta e l'esecuzione del CONTRATTO DI SERVIZI, così come delineati nel contratto stesso, (III) dalla tempestività con cui il CLIENTE assumerà le decisioni e darà le relative autorizzazioni, (IV) dalla tempestività e completezza della collaborazione fornita dal CLIENTE. Il CLIENTE sarà responsabile per ogni ritardo, costo aggiuntivo o altro effetto pregiudizievole causato da, o comunque connesso con, eventuali inadempimenti alle attività a carico del CLIENTE o eventuale erroneità o non accuratezza o incompletezza delle informazioni e dati dallo stesso fornite.

5 Esclusioni

Resta esclusa dai servizi oggetto del presente contratto e resta a carico del CLIENTE, ogni altra attività non espressamente indicata nel presente documento quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'effettuazione di PENETRATION TEST O VULNERABILITY ASSESSMENT che dovranno essere oggetto di altro specifico contratto.

6 Modalità di prestazione dei servizi

6.1 Per l'erogazione dei SERVIZI, il FORNITORE metterà a disposizione del CLIENTE un team composto da figure altamente professionali:

6.2 Il FORNITORE si impegna a promuovere l'organizzazione di riunioni con il CLIENTE presso la sede del CLIENTE o del FORNITORE al fine di: (I) esaminare il lavoro svolto dal CLIENTE, limitatamente a quanto compiuto nel periodo successivo alla riunione precedente; (II) segnalare le eventuali anomalie riscontrate e proporre gli interventi correttivi eventualmente necessari secondo la best practice del settore; (III) descrivere al CLIENTE le attività che dovranno essere svolte nel periodo.

6.3 Salvo diverso accordo i servizi saranno erogati secondo la prudente valutazione del FORNITORE presso gli uffici del FORNITORE e/o la sede del CLIENTE. Tuttavia, su richiesta scritta del CLIENTE, il



FORNITORE potrà concordare di fornire i servizi in un luogo diverso a condizione che la richiesta del CLIENTE sia congrua rispetto ai servizi da esso richiesti.

7. Collaborazione del CLIENTE

7.1 Fatto salvo quanto precisato al paragrafo 2 dell'Allegato, il CLIENTE si impegna a:

a) mettere a disposizione del FORNITORE:

(1) l'accesso alle seguenti figure chiave del CLIENTE che per competenza, ruolo e seniority sono adeguate a dotare il FORNITORE di tutte le informazioni di sintesi e di dettaglio necessarie al FORNITORE per la prestazione dei SERVIZI DI CONSULENZA, tra cui:

✓ un TECNICO DI RIFERIMENTO per la predisposizione della necessaria infrastruttura tecnologica;

✓ una figura in grado di svolgere l'analisi e la verifica degli stati di avanzamento del progetto;

✓ una figura in grado di assumere il ruolo di interfaccia con il FORNITORE durante la fase di analisi ed implementazione;

✓ una connessione tramite rete informatica virtuale privata (VPN) per assicurare al FORNITORE, l'ACCESSO REMOTO per lo svolgimento delle attività;

b) predisporre una copia di tutti i dati, le informazioni, gli archivi e/o qualsiasi altro elemento trasmesso al FORNITORE per lo svolgimento dei SERVIZI;

c) eseguire tempestivamente le attività di competenza del CLIENTE previste dal CONTRATTO DI SERVIZI;

d) adottare le decisioni e/o ottenere le approvazioni necessarie, in maniera tempestiva, per il corretto svolgimento dei servizi, di cui il FORNITORE non è comunque tenuto a verificare l'esattezza;

e) comunicare il più rapidamente possibile al FORNITORE tutte le informazioni, fatti, notizie che possano avere un impatto sulla corretta e completa esecuzione dell'incarico.

7.2 Il CLIENTE prende atto ed accetta che le attività a carico del FORNITORE, le relative tempistiche e condizioni economiche, si fondano sulla tempestiva e corretta esecuzione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico e quindi potrebbero variare in caso di inadempimento del CLIENTE al presente articolo. Inoltre, nel caso in cui la mancata o ritardata collaborazione del CLIENTE non consenta al FORNITORE di prestare i servizi con la continuità necessaria a garantire il rispetto della tempistica prevista, il FORNITORE si riserva il diritto di sospendere la propria attività fino al ripristino della collaborazione necessaria da parte del CLIENTE nonché il diritto di avviare, ai sensi dell'articolo 10, una richiesta di modifica del progetto per adeguare i tempi/corrispettivi in ragione delle modifiche apportate al progetto determinate dalla mancata o ritardata collaborazione del CLIENTE.

8 Team di supporto al DPO

Il FORNITORE ed il CLIENTE hanno rispettivamente indicato le persone di seguito elencate quali

RESPONSABILI: RESPONSABILI DEL PROGETTO

FORNITORE: Avv. CHIARA TOMEI

Il cliente dovrà designare il proprio RESPONSABILE entro 3 (tre) giorni dalla DATA DI EFFICACIA.

9 Modifiche del contratto

9.1 In deroga a quanto sopra previsto, resta comunque inteso che, nel caso in cui il FORNITORE, su richiesta del CLIENTE, esegua un'attività non prevista nel CONTRATTO DI SERVIZI o che ecceda l'ambito dei servizi in oggetto, tale attività verrà considerata come fornita in esecuzione di questo contratto e, pertanto, sarà regolamentata in base al CONTRATTO DI SERVIZI medesimo. In tali casi si conviene che – salvo ove diversamente pattuito – il CLIENTE dovrà corrispondere al FORNITORE i compensi ulteriori ad esso dovuti a fronte dell'attività non prevista od eccedente, determinati applicando, per quanto possibile, i medesimi criteri previsti dal presente contratto.

10 Corrispettivo e modalità di pagamento

10.1 A fronte dell'erogazione da parte del FORNITORE dei servizi come descritti ed individuati nel presente CONTRATTO DI SERVIZI, il CLIENTE si impegna a corrispondere al FORNITORE i seguenti corrispettivi, nei termini e con le modalità qui di seguito specificate, e precisamente:

Il corrispettivo per i SERVIZI DI DPO è stabilito in un importo fisso determinato dal FORNITORE sulla base di una stima delle risorse e dei tempi necessari allo svolgimento dell'incarico.

Il corrispettivo economico per l'attività di DPO in outsourcing sarà pari, annualmente, ad Euro 2.300,00 (Euro duemilasettecento/00) oltre IVA, vacanza pari al 4% ed ulteriore rimborso spese, per un totale di 28 ore da utilizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora le attività, richiedessero un numero di ore annualmente superiori a 28, le ore supplementari saranno fatturate alla tariffa di 80,00 €/cad oltre IVA e Vacazione pari al 4% ed ulteriore rimborso spese.



Il pagamento del corrispettivo economico, la cui fatturazione avverrà al ricevimento del pagamento, verrà al 50% alla firma del presente contratto e il restante 50% a 30gg dalla data del presente contratto; per le eventuali ore supplementari il pagamento avverrà alla fine del mese di erogazione di tali ore; il tutto mediante bonifico bancario.

A fronte di qualunque cambiamento intervenuto nel progetto che determini la modifica di oggetto, durata, costi e/o modalità di erogazione dei SERVIZI, il CLIENTE si impegna a corrispondere al FORNITORE il corrispettivo integrativo determinato attraverso la procedura di modifica del contratto di cui al paragrafo 9. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che la procedura per la modifica del progetto sarà attivata anche nel caso in cui si riveli che il corrispettivo originariamente pattuito era basato su una stima non corretta delle risorse e dei tempi necessari al FORNITORE per la realizzazione del progetto stesso oggetto del CONTRATTO DI SERVIZI.

10.2 *I corrispettivi indicati al paragrafo che precede non comprendono tutte le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale di progetto del FORNITORE sostenute nel corso dell'esecuzione dei servizi di cui il FORNITORE avrà diritto al rimborso da parte del CLIENTE, previo accordo con il CLIENTE e dietro presentazione dei relativi giustificativi.*

10.3 *Tutti i corrispettivi per i servizi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli descritti e stimati nel presente CONTRATTO DI SERVIZI, anche a fronte di modifiche concordate dalle Parti in corso di esecuzione del progetto saranno determinati e concordati tra le Parti in forma scritta al momento del perfezionamento dell'accordo sulle modifiche progettuali.*

10.4 *A seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi ragione del CONTRATTO DI SERVIZI, il CLIENTE dovrà corrispondere al FORNITORE il corrispettivo e il rimborso delle spese sostenute dallo stesso per la prestazione dei servizi fino al momento di risoluzione/cessazione del CONTRATTO DI SERVIZI, fermi restando gli ulteriori diritti ed azioni spettanti a quest'ultimo ai sensi di legge.*

11. Proprietà intellettuale

Il CLIENTE riconosce e accetta che tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale (ivi inclusi i diritti esclusivi di utilizzazione economica), sui MATERIALI e sulle INNOVAZIONI sono e rimarranno di proprietà esclusiva del FORNITORE. Nessuna disposizione del CONTRATTO DI SERVIZI è destinata a, né potrà essere interpretata al fine di trasferire in capo al CLIENTE o a terzi alcuno di tali diritti. Il CLIENTE non potrà rivendicare alcun diritto sui

MATERIALI e INNOVAZIONI, ivi inclusi i diritti d'autore o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale ad essi correlati. Il CLIENTE accetta espressamente di adottare tutte le misure più opportune per proteggere il contenuto di MATERIALI e INNOVAZIONI e impedirne la divulgazione o l'utilizzo non autorizzati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal FORNITORE al CLIENTE ai sensi del presente CONTRATTO DI SERVIZI sono riservati a COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI SRL. Il CLIENTE è a conoscenza che COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI SRL avrà azione diretta in relazione a qualsivoglia violazione dei diritti su SOFTWARE, MATERIALI e INNOVAZIONI commessa o concessa dal CLIENTE e potrà agire per la loro tutela nei modi e nelle forme che riterrà più opportune.

Ai fini del presente paragrafo:

per "INNOVAZIONI" si intendono l'insieme delle soluzioni di carattere tecnico e/o creativo e/o ogni tipo di strumento di miglioramento e/o innovazione che il FORNITORE sviluppi o elabori nel corso della fornitura dei servizi in oggetto e/o comunque nell'ambito del CONTRATTO DI SERVIZI.

Per "MATERIALI" si intendono tutti i prodotti di terzi, software di proprietà, dati, piani, specifiche, rapporti, disegni, "know how", metodologie, tecniche, diagrammi di flusso, progetti di sviluppo o altra documentazione e informazioni ivi inclusi i relativi aggiornamenti e modifiche in qualunque modo utilizzati, forniti od ottenuti dal FORNITORE nella fornitura al CLIENTE dei servizi in oggetto.

12 Rinvio

Per le ulteriori clausole contrattuali che regolano la prestazione dei servizi in oggetto, si rinvia all'Allegato 1

"TERMINI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI".

13 Intero accordo e modifiche

Il presente documento unitamente ai suoi allegati, che ne formano parte integrante, costituisce l'intero accordo esistente tra le parti in relazione ai servizi in oggetto, e sostituisce ogni eventuale precedente diverso accordo, intesa, dichiarazione o rappresentazione. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno valide solo se fatte per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Ritenuta tale proposta congrua rispetto ai prezzi di mercato e in relazione ai servizi forniti;



Atteso che *COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI S.R.L.* presenta i requisiti di capacità professionale e di gestione necessari e che sussistono in capo allo stesso i requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., conservata in atti al fascicolo d'ufficio;

Accertata l'assenza di attestazioni e annotazioni nei confronti mediante consultazione del Casellario ANAC nonché la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C., documenti tutti conservati in atti al fascicolo d'ufficio;

Acquisito, relativamente al presente affidamento, il **CIG. N. ZE42723B26**;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della L.190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web;

Per tutto quanto sopra indicato;

Su proposta del Direttore Generale;


DELIBERA

- 1) di approvare l'affidamento diretto del servizio di DPO in outsourcing dell'Azienda Teatro del Giglio per un anno alla Società *COMPASS 360 SERVIZI GLOBALI S.R.L.* - Via XX settembre, 28 - 56025 Pontedera (Pisa) – C.F./P.I. 02162260505 - alle condizioni previste e nei termini riportati in premessa, per un costo complessivo annuale di €. 2.300,00 oltre iva, vacanza pari al 4% ed ulteriore rimborso spese per un importo previsto di €. 200,00;
- 2) di prendere atto che in caso in cui le attività prestate a favore dell'A.T.G. nello svolgimento del suddetto incarico richiedessero un numero di ore annualmente superiore a 28, le ore supplementari saranno fatturate alla tariffa oraria di €. 80,00 oltre iva (per una presunta cifra di €. 500,00, vacanza pari al 4% ed ulteriore rimborso spese;
- 3) di finanziare il costo complessivo previsto di €. 2.300,00 + iva + vacanza pari al 4%, oltre alla cifra presunta di 700,00 (che verrà riconosciuta dietro presentazione di rendiconto) con imputazione nel Bilancio di previsione:
 - quanto ad €. 2.500,00 nel Bilancio anno 2019;
 - quanto ad €. 500,00 nel Bilancio 2020;

in corso di formazione, da liquidare a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Rag. *Mariarita Favilla*



L'AMMINISTRATORE UNICO
Avv. *Giovanni Del Carlo*

